

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER LE SCIENZE AMBIENTALI
CINSA**

STATUTO

Art. 1 - OGGETTO E SEDE

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), è costituito con atto convenzionale e sottoscritto dai rappresentanti delle Università di: Bari, Bologna, Milano, Parma, Venezia, presso le quali ha sede il Corso di Laurea in SCIENZE AMBIENTALI.

Si propone di promuovere e coordinare le attività scientifiche e di formazione nel campo delle SCIENZE AMBIENTALI tramite organi propri ed unità di ricerca dislocate presso le Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie e, dall'altro, l'accesso e l'eventuale partecipazione dei membri del consorzio alla costruzione e gestione di laboratori anche internazionali operanti nel settore. Il Consorzio ha sede in Venezia, presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Venezia, Dorsoduro 2137, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Per gli scopi del presente Statuto e salvo aggiornamenti, col termine "SCIENZE AMBIENTALI" si intendono ricerche sperimentali e teoriche che riguardano problemi scientifici e tecnologici relativi all'ambiente affrontati con

approccio interdisciplinare ed esperimenti in campo secondo lo spirito proprio degli studi della scienza dell'ambiente.

Art. 2 - MEMBRI DEL CONSORZIO

Sono membri del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno promosso;
- b) ogni altra Università italiana o straniera ed ogni organismo nazionale o straniero, pubblico e privato che svolga attività di ricerca nel settore, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

Ogni membro ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 3 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio:

- a) procede alla Costituzione, alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e, previ atti convenzionali, costituisce Unità di ricerca o Gruppi coordinati presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti di ricerca pubblici e privati;
- b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra Università ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali e internazionali che operano nel campo delle SCIENZE AMBIENTALI;

- c) promuove e sostiene progetti nazionali ed internazionali anche partecipando a programmi della Comunità Europea o di altri organismi internazionali e con la realizzazione di campi sperimentali attrezzati;
- d) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
- e) promuove e incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti nelle applicazioni delle SCIENZE AMBIENTALI;
- f) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale ai campi applicativi di interesse ambientale;
- g) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle SCIENZE AMBIENTALI.

Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R., l'ENEA, il Ministero dell'Ambiente, il MURST, la UE e con altri Enti pubblici e privati, anche partecipando a Consorzi o Fondazioni o Società nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati alle attività del Consorzio. Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote versate dalle Università all'atto della loro adesione e dai beni mobili ed immobili acquisiti

dal Consorzio, anche per donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità. Ogni altra Università od Ente che, ai sensi dell'art. 2 comma b), entri a far parte del Consorzio, è tenuto al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - FINANZIAMENTI

Il Consorzio si avvale:

- 1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati italiani o stranieri;
- 2) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con modalità stabilite ai sensi dell'art. 12 legge 705 del 9/12/85;
- 3) dei contributi erogati dal Ministero dell'Ambiente e da altri organismi ministeriali;
- 4) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali, da enti pubblici e privati;
- 5) di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento del proprio obiettivo;
- 6) il Consorzio può predisporre piani quinquennali che possono essere aggiornati ogni tre anni e vengono presentati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica almeno diciotto mesi prima dell'inizio del quinquennio di riferimento. Tali piani prevedono mezzi da acquisire da programmi e progetti nazionali

ed internazionali, e i mezzi finanziari destinati dallo Stato direttamente o tramite le Università o altri Enti.

Art. 6 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- 1) il Consiglio Direttivo
- 2) il Consiglio Scientifico
- 3) il Direttore
- 4) la Giunta Amministrativa
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, nella persona del Direttore della locale Unità di Ricerca costituita ai sensi dell'art. 3, comma a) e del regolamento di cui all'art. 16, comma b);
- b) dai Direttori dei Laboratori, Centri ed Istituti nazionali ed internazionali che fanno parte del Consorzio;
- c) da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico dipendente o associato come definito nei regolamenti di cui all'art. 16, eletti su collegio unico come da regolamento stesso;

- d) due rappresentanti designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un rappresentante designato dal Ministero dell'Ambiente ed un rappresentante designato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA).

Il Consiglio Direttivo è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed elegge nella sua prima seduta il Direttore. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) elegge nel suo seno il Direttore del Consorzio;
- 2) nomina i Direttori delle Unità di ricerca e Sezioni secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo art. 16;
- 3) nomina gli esperti italiani o stranieri che fanno parte del Consiglio Scientifico;
- 4) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- 5) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche, nonché sulla istituzione o soppressione delle Unità, Sezioni, ecc. di cui al punto a) dell'art. 3;
- 6) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 7) adotta i regolamenti di esecuzione del presente statuto;

- 8) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio;
- 9) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al Direttore e alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.

Art. 8 - IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico, è composto dal Direttore del Consorzio, che lo presiede, dai Direttori delle Sezioni del Consorzio e fino a sette esperti italiani o stranieri nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Scientifico elegge nel suo seno un Vice-Presidente che fa parte della Giunta Amministrativa. Esso costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio stesso. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio.

Art. 9 - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Il Direttore è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo nel proprio seno (egli non è rieleggibile per più di un triennio consecutivo).

Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Amministrativa e il Consiglio Scientifico ed ha la rappresentanza legale del Consorzio.

A tal fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta; stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura

l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Direttore può delegare in particolari occasioni il proprio potere di stipula contrattuale ad uno dei membri della Giunta Amministrativa o, qualora particolari ragioni lo giustifichino, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Consiglio Scientifico.

Art. 10 - GIUNTA AMMINISTRATIVA

La Giunta Amministrativa del Consorzio è composta dal Direttore che la presiede, dal Vice-Presidente del Consiglio Scientifico e da 4 membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno.

La Giunta:

- 1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per un triennio.

Il Collegio è composto:

- 1) da un revisore effettivo che ne assume la presidenza e uno supplente, designati dal Ministero del Tesoro;
- 2) da due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa. Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite nel regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio di cui al successivo articolo 16.

Art. 12 - GESTIONE FINANZIARIA

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore del Consorzio contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso dal Direttore e contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto. Il bilancio di previsione e il conto

consuntivo sono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nei quindici giorni successivi e alle Università consorziate per conoscenza.

Art. 13 - PERSONALE

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo, e approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario. In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere alla assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Art. 14 - DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10 (dieci), che é prorogata automaticamente di anno in anno. E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

Art. 16 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Il Consorzio si dà propri Regolamenti autonomi deliberati dal Consiglio Direttivo in esecuzione del presente Statuto.

In particolare:

- 1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
- 2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- 3) il regolamento di funzionamento degli organi.

I regolamenti di cui ai punti 1) e 2) sono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Tematiche di studio e competenze offerte dal CINSIA

- Cicli biogeochimici
- Qualità dell'aria e dell'acqua
- Acque dolci, sistemi lagunari, sistemi marini
- Monitoraggio ambientale
- Metodologie analitiche

- Contaminazione ambientale
- Processi di trattamento
- Conservazione e gestione del territorio
- Valutazione degli impatti
- Biodiversità
- Recupero ambientale
- Modellistica
- Processi di trasporto di inquinanti
- Clima
- Antropizzazione
- Indicatori ambientali
- Conservazione delle risorse
- Reti alimentari
- Global Change
- Cultura e formazione ambientale
- Economia e legislazione ambientale

Art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di cui agli Articoli 11 e seguenti del codice civile.